C O M U N E D I E M P O L I

CENTRO DI RESPONSABILITA': V

Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N 564 del 01/06/2020

Oggetto:

RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROT. 29088/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO. - CIG ZF42D2C637.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Affari Generali";

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

Premesso :

che in data 18/09/2019, prot. 65636, veniva notificato all'ente il ricorso innanzi al T.A.R. Toscana promosso dai Sig.ri [OMISSIS...] e dalla ditta Edilfutura S.r.l., contro il Comune di Empoli, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Empoli in ordine alla richiesta di approvazione del piano urbanistico attuativo n. 3.4 presentata dai ricorrenti il 20 Aprile 2017, prot. n. 25210, nonché, ove occorra, per l'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere e, in ogni caso, per la condanna del Comune di Empoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza del silenzio illegittimamente serbato.

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 02/10/2019 il Sindaco veniva autorizzato a costituirsi nel giudizio;

- che con determinazione dirigenziale n. 1332 del 30/10/2019 veniva affidato il servizio di rappresentanza in giudizio all'Avv. Fausto Falorni dello Studio Legale Falorni De Meo, Società semplice, con domicilio in Firenze via de' Pucci n. 4;

Dato atto che il T.A.R. Toscana con Sentenza n. 1721 del 16/12/2019, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto dai suddetti ricorrenti e respinto la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti del C mune di Empoli. condannando altresì i ricorrenti al pagamento delle spese di lite;

Visto il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dai Sig.ri [OMISSIS...] Edilfutura S.r.l., [OMISSIS...] contro il Comune di Empoli "*per l'annullamento e/o la riforma della suddetta Sentenza n. 1721 pubblicata il 16/12/2019, non notificata, della I Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la*

Toscana ……e per l'effetto, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Empoli in ordine alla richiesta di approvazione del piano urbanistico attuativo n. 3.4 presentata dai ricorrenti il 20 aprile 2017, prot. n. 25210, nonché, ove occorra, per l'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere e, in ogni caso, per la condanna del Comune di Empoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza del silenzio illegittimamente serbato".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20/05/2020 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio;

Richiamati:

- l'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 50/2016 e ss.mm., secondo il quale l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

- le linee guida n. 12/2018 approvate dall'ANAC con deliberazione del Consiglio dell'autorità n. 907 del 24/10/2018;

Dato atto :

- che l'Amministrazione comunale non dispone al proprio interno di Ufficio di Avvocatura;

- che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 103 del 22/11/2016 ha approvato il Regolamento per la costituzione dell'albo di professionisti da utilizzare per il conferimento di servizi di arbitrato, conciliazione, rappresentanza legale e consulenza legale (art. 17, comma 1 lettera c) e lettera d) numero 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016);

- che in esito all'Avviso Pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 226/2017, in attuazione dei disposti del suddetto Regolamento, l'Amministrazione dispone di un elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. c) e lett. d) numeri 1 e 2 del citato D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 8 del sopracitato Regolamento, che prevede l'affidamento diretto del servizio in presenza di una delle fattispecie legittimanti sotto elencate:

- servizi consequenziali e complementari, ovvero laddove si riscontri consequenzialità e complementarietà fra il nuovo servizio da affidare ed un precedente servizio già affidato;

- servizi di rilevante importanza e/o di indiscussa complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione.

Ritenuto pertanto opportuno incaricare a del servizio legale lo stesso professionista che ha rappresentato l'ente nel primo grado di giudizio, in considerazione dell'esito favorevole dello stesso;

Dato atto che l' Avv. Fausto Falorni dello Studio Legale Falorni De Meo, Società semplice, con domicilio in Firenze via de' Pucci n. 4, interpellato, si è dichiarato disponibile all'incarico come da preventivo in data 28/05/202020 registrato al protocollo generale dell'ente con il n. 32395 e conservato agli atti dell'istruttoria, per un importo di € 18.000,00 oltre spese generali 15%, sper domiciliazione, cap 4% e Iva 22%, e pertanto per una complessiva spesa stimata in € 26.644,80

Rilevata la congruità dell'offerta nonché la convenienza economica rispetto ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2018 n. 37;

Ritenuto pertanto dover procedere all'impegno in bilancio delle spese stimate in complessivi € 26.644,80;

Dato atto che la prestazione è di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00 per cui è possibile procedere all'affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall'articolo. 36 comma 2 punto a) del D. lgs n. 50/2016;

Dato atto che è stato acquisito il CIG ZF42D2C637, a cura della Dr.ssa Rita Ciardelli in qualità di dirigente del Servizio Affari Generali e che è stato acquisito il DURC del professionista;

Dato atto altresì che sono stati acquisite la dichiarazione relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla insussistenza di conflitto di interesse, rilasciate dal legale, e che le stesse sono conservate agli atti dell'istruttoria;

Accertato che il programma

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di patrocinio e rappresentanza dell'ente nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato promosso dai Sig.ri [OMISSIS...] e dalla ditta Edilfutura S.r.l., contro il Comune di Empoli, Empoli "*per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza n. 1721 pubblicata il 16/12/2019, non notificata, della I Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso R.G. n. 1149/2019, proposto dagli appellanti, ed ha respinto la domanda di risarcimento del danno, proposto con lo stesso ricorso e per l'effetto, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Empoli in ordine alla richiesta di approvazione del piano urbanistico attuativo n. 3.4 presentata dai ricorrenti il 20 aprile 2017, prot. n. 25210, nonché, ove occorra, rper l'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere e, in ogni caso, per la condanna del Comune di Empoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza del silenzio illegittimamente serbato*", all'Avv. Fausto Falorni dello Studio Legale Falorni De Meo con domicilio in Firenze via de' Pucci n. 4 conferendo allo stesso mandato speciale;

2) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 18,000 oltre spese generali 15%, per domiciliazione, cap 4% e Iva 22%, e pertanto per una complessiva spesa stimata in € 26.644,80, come da preventivo in data 28/05/2020;

3) di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 26644,80 sul bilancio di previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;

4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

5) di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

6) di dare atto che sono stati acquisiti il DURC, il CIG Smart CIG ZF42D2C637 e le dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e insussistenza di conflitto di interessi;

7) di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la Dr. ssa Rita Ciardelli ai sensi della L. 241/90 e che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo alla

stessa così come previsto all'art. 6 – bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, c. 41 della legge 6 Novembre 2012, n. 190;

8) di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

9) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

11) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

	Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U	2020	1877	01111.03.0046001	2020	U.1.03.02.11.006	SPESE PER LITI E ATTI	[OMISSIS...]	ZF42D2C637	26.644,80

Empoli, 01/06/2020

Il Segretario Generale